

STATUTO

Il presente Statuto si compone di tre parti: **A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento**

PARTE A – SCHEDA IDENTIFICATIVA

SEZIONE 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

1 Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita una società di investimento a capitale fisso in forma di società per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *i-bis*) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), denominata:

“HOPE Società di Investimento per Azioni a Capitale Fisso e Società Benefit”

o, in forma abbreviata,

“HOPE SICAF S.B. S.p.A.”

(la “**Società**” o la “**SICAF**”).

1.2 La Società è un FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *m-ter*), del TUF. La partecipazione alla SICAF è aperta agli investitori al dettaglio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *m-duodecies*), del TUF (gli “**Investitori al Dettaglio**”) e agli investitori professionali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *m-undecies*), del TUF (gli “**Investitori Professionali**” e, insieme agli Investitori al Dettaglio gli “**Investitori**”), nel rispetto della normativa applicabile e del presente statuto (lo “**Statuto**”).

1.3 La Società è stata autorizzata dalla Banca d'Italia come SICAF con provvedimento prot. n. 1238100/21 del 31 agosto 2021 (la “**Data del Provvedimento di Autorizzazione**”), ai sensi dell'articolo 35-*bis* del TUF.

1.4 La Società è iscritta al n. 53 dell'Albo delle SICAF ai sensi dell'articolo 35-*ter*, comma 1, del TUF tenuto dalla Banca d'Italia. Il sito internet della Società è www.hopesicaf.com.

1.5 In considerazione del fatto che la Società è una SICAF di tipo non riservato: (i) trovano applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio per i FIA chiusi non riservati a investitori professionali stabilite dal Titolo V, Capitolo III, Sezione V del Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio**”) e (ii) eventuali modifiche al presente Statuto sono soggette alla approvazione della Banca d'Italia.

2 Articolo 2 – Sede

2.1 La Società ha sede legale e direzione generale in Milano.

2.2 La sede sociale può essere posta o trasferita in qualsiasi indirizzo nel comune indicato nell'articolo che precede, ovvero in qualsiasi altro luogo all'interno del territorio italiano, a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare e sopprimere, in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3 Articolo 3 – Durata della Società

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2071 (il “**Termine di Durata**”).

3.2 La Società, con delibera dell'Assemblea, può prorogare il Termine di Durata per un periodo non superiore a 3 (tre) anni qualora tale proroga sia necessaria per il completamento dello smobilizzo degli investimenti (il “**Periodo di Grazia**”).

4 Articolo 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto, ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 1, lett. f), TUF, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni.

4.2 La Società, in qualità di Società Benefit, intende altresì perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. In particolare, la Società persegue le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- (a) generare profitto in un'ottica di medio-lungo periodo, in modo equo e sostenibile per tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Società e delle società partecipate (c.d. *stakeholders*), creando ricchezza allargata e diffusa che ricada, direttamente e indirettamente, su tutto il contesto e la comunità, avendo come riferimento un insieme di obiettivi di sostenibilità finanziaria, sociale ed ecologica, e con particolare focalizzazione alla creazione di opportunità per le nuove generazioni;
- (b) promuovere soluzioni che generino un impatto positivo nel sistema Paese, favorendo il rafforzamento dell'imprenditoria nazionale di eccellenza e la rigenerazione urbana delle città italiane;
- (c) perseguire un impatto positivo nelle comunità e nei territori in cui interviene dal punto di vista dell'agevolazione, creazione e recupero delle relazioni fra le persone, della valorizzazione degli enti del terzo settore, dei servizi offerti alla comunità ed al territorio;
- (d) minimizzare l'impatto negativo sulle risorse naturali, sia nella propria operatività che nella realizzazione e nella gestione dei propri progetti, in particolare guidando ed accelerando il processo di transizione “verde” per le società partecipate.

4.3 La Società può, inoltre, compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria od utile o strumentale e/o connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi incluse le attività di consulenza alle imprese e/o veicoli di investimento in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e delle questioni collegate, di consulenza immobiliare, di studio, ricerca, e analisi in materia economica e finanziaria, operazioni

commerciali, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa primaria e della regolamentazione secondaria tempo per tempo vigenti e con esclusione di tutte le attività vietate o riservate per legge ad altre categorie di soggetti.

- 4.4** La gestione del patrimonio della Società spetta alla Società stessa che vi provvede in conformità alle politiche di investimento descritte nella Parte B del presente Statuto nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili, senza avvalersi della facoltà di nomina di un gestore esterno ai sensi dell'articolo 38 del TUF (c.d. "**SICAF autogestita**").

5 Articolo 5 – Depositario

- 5.1** L'incarico di depositario dei beni della Società è stato conferito a BNP Paribas Securities Services, con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano (il "**Depositario**"), iscritto al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, sito internet <https://www.bnpparibas.it/it/>.

- 5.2** Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni e, se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide della Società. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle Azioni della Società, nonché la destinazione dei redditi della stessa;
- b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle Azioni della Società;
- c) accerta che nelle operazioni relative alla Società la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- d) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, allo Statuto o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza; e
- e) monitora i flussi di liquidità della Società, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al Depositario stesso.

- 5.3** I rapporti fra la Società e il Depositario sono regolati da apposita convenzione, che definisce, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra le parti e le responsabilità connesse con la custodia del patrimonio della Società.

6 Articolo 6 – Calcolo del valore complessivo netto e del valore delle Azioni

- 6.1** Il valore del patrimonio netto della Società (il "**Valore Complessivo Netto**") e il valore unitario di ciascuna categoria di Azioni (il "**Valore Unitario**") sono calcolati dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto con cadenza almeno trimestrale, al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno (la "**Data di Riferimento**"). Il Valore Complessivo Netto della Società e il Valore Unitario delle Azioni sono calcolati, inoltre, in occasione di ogni aumento di capitale o di ogni rimborso di Azioni, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla normativa applicabile.

- 6.2** Il Valore Unitario delle Azioni, riferito a ciascuna categoria, è pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna Data di Riferimento.
- 6.3** La Società sospende il calcolo e/o la pubblicazione del Valore Unitario delle Azioni in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. Al cessare di tali situazioni, la Società determina il Valore Unitario e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del Valore Unitario. Analogamente vanno pubblicati i Valori Unitari di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. Ove ricorrano tali casi la SICAF informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli Investitori.
- 6.4** In caso di errori nel calcolo del Valore Unitario, la Società - una volta accertato il valore corretto - provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare agli Azionisti che abbiano ottenuto il rimborso anticipato delle proprie Azioni per un importo inferiore al dovuto e alla Società, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
- 6.5** La Società procederà a reintegrare detti Azionisti e a pubblicare il valore corretto solo nel caso in cui l'ammontare dell'errore sia superiore allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del Valore Unitario dell'Azione.

7 Articolo 7 – Comparti

- 7.1** L'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta motivata adottata dal Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'adozione di una struttura multi-comparto con contestuale emissione di particolari categorie di azioni per ciascun comparto di investimento, ai sensi dell'articolo 35-*quinquies*, comma 4, lett. c), del TUF e con conseguente modifica dello Statuto ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto. In tal caso, l'istituzione di un nuovo comparto e della o delle categorie di azioni ad esso collegate non costituiscono modifica dei diritti delle azioni preesistenti e di conseguenza non danno diritto di recesso agli Azionisti ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto.

8 Articolo 8 – Capitale sociale e categorie di Azioni

- 8.1** Il capitale sociale della Società deve sempre essere di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia con riferimento alle SICAF.
- 8.2** Il capitale sociale è determinato in Euro 1.572.000,00 (un milione cinquecentosettantaduemila/00) ed è diviso in n. 1.572.000 (un milione cinquecentosettantaduemila) azioni senza indicazione del valore, delle quali:
- n. 1.572.000 (un milione cinquecentosettantaduemila) Azioni di categoria A, emesse in favore dei soci fondatori al momento della trasformazione della Società in SICAF (le "**Azioni A**");
 - n. [zero] Azioni di categoria B, riservate agli amministratori e dei dipendenti della SICAF (*top management e investment team*) (le "**Azioni B**");
 - n. [zero] Azioni di categoria C, riservate agli Investitori (le "**Azioni C**").

- 8.3** I titolari di Azioni A sono definiti, singolarmente, “**Azionista A**” e, congiuntamente, “**Azionisti A**”; i titolari di Azioni B sono definiti, singolarmente, “**Azionista B**” e, congiuntamente, “**Azionisti B**”; i titolari di Azioni C sono definiti, singolarmente, “**Azionista C**” e, congiuntamente, “**Azionisti C**”. Gli Azionisti A, B e C sono definiti, congiuntamente, gli “**Azionisti**”.
- 8.4** Le Azioni A sono nominative e ciascuna Azione A attribuisce il diritto a un voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.
- 8.5** Le Azioni B sono nominative e sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
- 8.6** Le Azioni C sono al portatore e attribuiscono, ai sensi dell’articolo 35-*quater* del TUF, un solo voto per ogni titolare nelle delibere assembleari, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, indipendentemente dal numero di Azioni C possedute.
- 8.7** Le Azioni sono dotate dei diritti patrimoniali relativi alla specifica categoria, ai sensi di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.8** Ogni Azione è indivisibile e il suo possesso implica adesione al presente Statuto; nel caso di comproprietà di un’Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.
- 8.9** Le Azioni A si convertono automaticamente in Azioni C in ragione di una Azione C per ogni Azione A (senza necessità di deliberazione da parte dell’Assemblea della Società):
- (a) in caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni A, salvo nel caso in cui il cessionario sia:
 - (i) un soggetto che controlli – direttamente o indirettamente, da solo o congiuntamente ad altri soggetti – il cedente;
 - (ii) un soggetto controllato dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente;
 - (iii) un soggetto che riceve le Azioni A a titolo di trasferimento gratuito *mortis causa* ovvero per successione universale;
 - (b) successivamente al Termine di Intrasferibilità di cui al successivo paragrafo 9.7, su richiesta del titolare di Azioni A. In particolare, le Azioni A possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in Azioni C a semplice richiesta del titolare delle stesse da inviarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al Presidente del Collegio Sindacale.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai fini di quanto precede, “controllo”, “controllare” e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1) e 2), e dal secondo comma, dell’articolo 2359 del Codice Civile e dall’articolo 93 del TUF.

- 8.10** Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in più volte e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla Data del Provvedimento di Autorizzazione, per un ammontare complessivo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di 1.000.000 (un milione) di Azioni B da riservare in sottoscrizione a favore degli Amministratori e dei dipendenti della SICAF.
- 8.11** Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in più volte e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla Data del Provvedimento di Autorizzazione, per un ammontare complessivo massimo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, mediante emissione di nuove Azioni C da offrire in opzione agli Azionisti, ovvero prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, ai fini dell'offerta in sottoscrizione agli Investitori.
- 8.12** La Società non può emettere obbligazioni ai sensi dell'articolo 35-*quinquies*, comma 6, del TUF.

9 Articolo 9 – Certificati azionari e trasferibilità delle Azioni

- 9.1** Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.77, le Azioni sono liberamente trasferibili nei modi stabiliti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 9.2** Le Azioni sono emesse in modalità cartacea.
- 9.3** Le Azioni C, salvo diversa disposizione dell'Azionista, sono inserite nel certificato cumulativo al portatore rappresentativo di una pluralità di Azioni C (il "**Certificato Cumulativo**"), con rubriche distinte per singoli Azionisti C eventualmente raggruppate per soggetti collocatori, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario indicato all'articolo 5 del presente Statuto. È facoltà del Depositario procedere in ogni momento, senza oneri per l'Azionista né per la Società, al frazionamento del certificato cumulativo.
- 9.4** L'Azionista C può chiedere, anche successivamente alla sottoscrizione, l'emissione di un certificato individuale al portatore rappresentativo di tutte o di parte delle proprie Azioni C, previa corresponsione delle spese di cui all'articolo 27.1, lettera f) del presente Statuto. È obbligo del titolare di Azioni C che abbia chiesto l'emissione del certificato individuale (o di eventuali cessionari delle Azioni C rappresentate nel certificato individuale) depositare il certificato individuale in deposito, su un conto a sé intestato, aperto presso una banca autorizzata in Italia, che non può essere movimentato senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione della Società. I costi inerenti alla tenuta di tale conto e i relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti sono interamente a carico dell'Azionista C; evidenza dell'apertura del conto di deposito in parola deve essere tempestivamente fornita alla Società.
- 9.5** La qualità di Azionista e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali del titolare di Azioni C spetta in virtù dell'iscrizione nel Certificato Cumulativo ovvero in virtù dell'evidenza del deposito del certificato individuale presso una banca autorizzata in Italia.

- 9.6** Per effetto del trasferimento delle Azioni, perfezionato in conformità alla legge e a quanto stabilito nel presente Statuto, il cessionario diviene Azionista – a seguito, a seconda della categoria di Azioni oggetto della cessione, dell'iscrizione nel libro soci, dell'iscrizione nel Certificato Cumulativo ovvero dell'invio della documentazione attestante l'avvenuto deposito del certificato individuale presso una banca autorizzata in Italia.
- 9.7** Le Azioni A non possono essere trasferite prima che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data del Provvedimento di Autorizzazione (il “**Termine di Intrasferibilità**”) fatta eccezione per:
- (a) i trasferimenti in cui il cessionario sia:
 - (i) un soggetto che controlli – direttamente o indirettamente, da solo o congiuntamente ad altri soggetti, – il cedente;
 - (ii) un soggetto controllato dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente;
 - (iii) un soggetto che riceve le Azioni A a titolo di trasferimento gratuito *mortis causa* ovvero per successione universale;
 - (b) i trasferimenti di azioni ovvero di diritti di opzione imposti da provvedimenti delle competenti autorità di vigilanza.

Ai fini di quanto precede, “controllo”, “controllare” e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1) e 2), e dal secondo comma, dell'articolo 2359 del Codice Civile e dall'articolo 93 del TUF.

PARTE B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

10 Articolo 10 – Politica di investimento e altre caratteristiche

- 10.1** La Società investe il proprio patrimonio nel rispetto della propria politica di investimento, nonché dei limiti e divieti previsti dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio e dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine costituiti sotto forma di organismi di investimento collettivo del risparmio, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019” e successive modifiche e/o integrazioni (la “**Legge 232/2016**”), in base al comma 2 *bis* (c.d. PIR alternativi) dell'articolo 13 *bis* del Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124 (“**DL 124/2019**”) e l'articolo 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“**DL 34/2020**”), e successive modifiche e/o integrazioni, al fine di considerare le Azioni come investimento qualificato per i piani di risparmio a lungo termine ai sensi del comma 104, dell'articolo 1, della Legge 232/2016 (la “**Normativa PIR**”).
- 10.2** Nel rispetto dei limiti e divieti sopra richiamati, il patrimonio della SICAF è investito, direttamente o indirettamente:
- a) per una quota pari ad almeno il 70% (settanta per cento), in strumenti finanziari, eventualmente quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da imprese residenti nel territorio italiano ovvero in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

che abbiano una stabile organizzazione in Italia (di seguito congiuntamente definite le “**Imprese Italiane**”), in ogni caso diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap o indici equivalenti, nonché, eventualmente, in prestiti erogati alle predette Imprese Italiane o crediti delle medesime Imprese Italiane purché funzionali o complementari all’acquisto o alla detenzione da parte della SICAF di partecipazioni nelle stesse (la “**Quota Prevalente**”);

- b) per una quota massima pari al 30% (trenta per cento), in impieghi di liquidità, beni, diritti, crediti e strumenti diversi da quelli sopra indicati, ivi inclusi gli strumenti, eventualmente quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo senza stabile organizzazione in Italia ovvero in Stati terzi (le “**Imprese Estere**”), a condizioni che siano Stati che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente (la “**Quota Residuale**”).

I vincoli sopra indicati sono calcolati in conformità con quanto previsto dalla Normativa PIR e dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio.

10.3 Nella gestione del proprio patrimonio, la SICAF adotta le seguenti strategie di investimento, come descritte agli articoli 10.4 e 10.5:

- a) *Competitive Corporates & Innovative Technologies*;
- b) *Sustainable Cities & Smart / Green Infrastructure*.

La quota di allocazione tra le suddette strategie di investimento viene definita e aggiornata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione della SICAF, anche in funzione delle diverse dinamiche e opportunità di mercato, e viene altresì indicata nei prospetti contabili.

AREE GEOGRAFICHE E MERCATI – CRITERI GENERALI

10.4 La strategia *Competitive Corporates & Innovative Technologies* è prevalentemente orientata verso le Imprese Italiane attive in qualsiasi settore merceologico. La Società può tuttavia investire in Imprese Estere entro i limiti della Quota Residuale, in particolare nel caso in cui le stesse siano giudicate funzionali alla creazione della posizione di *leadership* delle Imprese Italiane anche attraverso il consolidamento di iniziative di carattere internazionale. Sebbene non siano previsti specifici requisiti dimensionali per le imprese oggetto di investimento, come principio guida saranno privilegiati gli investimenti in imprese di piccole e medie dimensioni già consolidate, in particolare PMI a elevato potenziale e innovative non quotate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, con l’aspettativa che l’investimento da parte della SICAF consenta la trasformazione di tali imprese in imprese competitive. Gli investimenti saranno principalmente volti a supportare PMI innovative operanti nell’ambito dell’innovazione tecnologica, digitale e non (ad esempio, materiali di precisione e nanotecnologie, *precision agriculture* e alimentazione sostenibile, utilizzo di energie verdi rinnovabili, riciclo e recupero in chiave di economia circolare al servizio dei cittadini). Tali investimenti saranno tesi a rafforzare la capacità di sfruttamento dell’R&D e dei talenti italiani, anche in collaborazione con università e centri di ricerca di eccellenza, ma sempre nell’ottica dell’economicità e ritorno atteso dall’investimento e con focalizzazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità sopra citati.

10.5 La strategia *Sustainable Cities & Smart / Green Infrastructure* effettua investimenti nel settore immobiliare e infrastrutturale di natura soprattutto tecnologica, digitale e *green*, a supporto dell'attrattività e competitività delle città. Tali investimenti sono prevalentemente effettuati attraverso Imprese Italiane, ma possono essere effettuati anche direttamente o attraverso Imprese Estere entro i limiti della Quota Residuale. Gli investimenti sono principalmente legati ai programmi di rigenerazione e sviluppo urbano e sono focalizzati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) nell'attuale *stock* immobiliare urbano per migliorarne la resa energetica, la sicurezza, l'impatto ambientale e fruibilità secondo il paradigma della *smart city*;
- b) nella riqualificazione di edifici e quartieri o aree urbane in funzione delle nuove modalità di vita e di lavoro sviluppatesi a seguito della pandemia da Coronavirus Sars-Cov2;
- c) in infrastrutture di trasporto a basso impatto ambientale; energetiche, basate su fonti di energia alternativa e rinnovabile; di comunicazione digitale e in modalità mista "fisico-digitale" (tra cui dispositivi di realtà aumentata, stampa 3D e servizi basati su IoT ed erogati in tempo reale);
- d) in programmi di trasformazione urbana e sub-urbana perseguiti anche secondo lo schema del partenariato pubblico-privato (PPP).

L'attività di investimento sarà finalizzata alla creazione di portafogli di *asset* immobiliari e infrastrutturali diversificati, a scala e capaci di attrarre capitali domestici e internazionali nell'ipotesi di una loro valorizzazione e vendita attraverso la quotazione in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o altre strutture di mercato liquide, trasparenti e in linea con la migliore prassi di mercato.

10.6 Tutte le operazioni di investimento possono essere effettuate, in ogni caso nel rispetto dei vincoli previsti dalla Normativa PIR e compatibilmente con le disposizioni previste dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, direttamente o indirettamente attraverso società o altri veicoli partecipati o controllati dalla SICAF aventi lo scopo di effettuare determinati investimenti, nonché attraverso l'investimento in altri organismi di investimento collettivo che abbiano una politica coerente con la politica adottata dalla SICAF (in tale ultimo caso, qualora tali organismi di investimento collettivo non contengano riferimenti alla Normativa PIR nei propri regolamenti di gestione, la SICAF verificherà il rispetto dei vincoli di investimento e concentrazione previsti dalla Normativa PIR). La Società intende favorire gli investimenti attraverso strumenti di *equity* (incluse azioni, quote o altre forme di partecipazione al capitale) o quasi-*equity* (ivi inclusi gli strumenti ibridi e le obbligazioni convertibili), ferma restando la possibilità di effettuare investimenti eventualmente anche attraverso strumenti di debito. Per quanto riguarda la valuta di denominazione degli strumenti finanziari oggetto di investimento, si precisa che la Società può investire in qualsivoglia valuta, anche se l'Euro rimarrà la valuta principale.

10.7 Al fine di perseguire le proprie strategie di investimento, la Società può co-investire in Imprese Italiane e/o Imprese Estere, negoziando i diritti di co-investimento secondo i migliori interessi della Società e degli Azionisti e assicurando, in ogni caso, il rispetto dei seguenti criteri: (i) proporzionale ripartizione dei costi di investimento; (ii) termini economici dell'investimento della SICAF sostanzialmente equivalenti a quelli riconosciuti ai co-investitori; (iii) investimento e disinvestimento da parte della SICAF e dei co-investitori

contestualmente e secondo termini e condizioni economiche sostanzialmente equivalenti e (iv) rispetto del *pari passu*.

10.8 L'orizzonte temporale dei singoli investimenti è medio-lungo, e comunque con una elevata flessibilità. Sono previsti anche reinvestimenti successivi nel corso della durata della SICAF, fermo restando che nessun investimento effettuato (anche in fase di reinvestimenti successivi) potrà avere un orizzonte di investimento residuo superiore alla durata restante della Società nel momento in cui l'investimento è effettuato.

10.9 Fermi restando i limiti e divieti previsti dalla Normativa PIR e dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, la SICAF non può investire:

- a) in strumenti finanziari emessi da, o stipulati con, lo stesso soggetto o con soggetti appartenenti al medesimo gruppo in misura superiore al 20% (venti per cento) del totale delle attività;
- b) in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria di emittenti aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* in misura superiore al 30% (trenta per cento) del totale delle attività, fermo restando che il limite di cui alla presente lettera b) non si applica alle Imprese Italiane;
- c) in parti di OICR il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 10% (dieci per cento) del totale delle attività in parti di altri OICR;
- d) in depositi bancari in misura superiore al 20% (venti per cento) del totale delle attività, percentuale ridotta al 10% (dieci per cento) per gli investimenti in depositi presso il Depositario.

I limiti sopra indicati sono calcolati in conformità con quanto previsto dalla Normativa PIR e dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio.

10.10 Coerentemente con le strategie di investimento adottate e nel rispetto dei limiti e dei vincoli di composizione del portafoglio previsti dalla Normativa PIR, dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio e dal presente Statuto, la SICAF può investire in partecipazioni in società immobiliari, beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di *leasing* immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri, in ogni caso in misura inferiore ai due terzi del valore complessivo lordo, corrispondente al valore totale dell'attivo della Società, ovvero in misura non superiore al 51% (cinquantuno per cento) qualora il patrimonio della Società sia altresì investito in misura non inferiore al 20% (venti per cento) del suo valore in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, o crediti garantiti da ipoteca, laddove ammissibili.

10.11 La SICAF può detenere liquidità per esigenze di tesoreria. La Società può, altresì, detenere parte del proprio patrimonio anche al di sopra del livello connesso alle esigenze di tesoreria e nei limiti previsti dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio e dalla Normativa PIR, in disponibilità liquide ed effettuare - in via residuale e per brevi periodi di tempo - investimenti di liquidità, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in: strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari quotati e non quotati, parti di OICR, depositi bancari e *time deposit*, operazioni di pronti contro termine e riporto, crediti e titoli rappresentativi di crediti, altri beni con valore determinabile almeno semestralmente. Detti investimenti sono

effettuati allo scopo di ottimizzare l'impiego delle disponibilità liquide della SICAF, che non siano destinate ad essere distribuite agli Azionisti o destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa della Società, nell'interesse degli Azionisti ed in relazione all'andamento congiunturale dei mercati.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

- 10.12** Nella gestione del proprio patrimonio, la Società ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati unicamente con finalità di copertura dei rischi inerenti agli investimenti della Società stessa, nel rispetto delle previsioni del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio. In ogni caso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento della Società.

NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

- 10.13** La Società si attiene alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio disposte dal Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio.
- 10.14** Ferma restando l'esigenza di assicurare un'adeguata ripartizione dei rischi, la SICAF può derogare ai limiti di investimento di cui al precedente paragrafo per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dall'avvio dell'operatività.
- 10.15** La Società può assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte di investimento anche diverse da quelle ordinariamente previste ove ciò sia necessario alla tutela del proprio patrimonio ovvero degli interessi degli Azionisti. In tali circostanze, qualora la Società effettui scelte di investimento che si discostano dalla politica di investimento delineata nel presente Statuto, di tali deroghe viene fornita informativa nell'ambito della relazione annuale.

ALTRI FATTORI RILEVANTI NELLA DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- 10.16** Nell'attuazione della politica di investimento, la Società seleziona i beni che per tipologia, natura e caratteristiche appaiono maggiormente idonei all'investimento e coerenti con il profilo di rischio e la politica di gestione della SICAF. In particolare, nelle scelte degli investimenti si tiene conto della redditività dei beni, del grado di rischio degli stessi, del possibile incremento di valore, del ciclo di vita economico dell'attività nonché delle prospettive future di disinvestimento.
- 10.17** Le attività in cui investe la SICAF sono selezionate attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, che si basa sulle previsioni circa le prospettive reddituali derivanti da tali attività e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico e alle politiche fiscali. Tenuto conto che la strategia *Competitive Corporates & Innovative Technologies* investe principalmente in strumenti finanziari emessi da imprese a bassa e media capitalizzazione, e dunque contraddistinti da un modesto grado di liquidità e che la strategia *Sustainable Cities & Smart / Green Infrastructure* investe principalmente, direttamente o indirettamente, in attività reali come indicato nei precedenti articoli dello Statuto contraddistinte anch'esse da un modesto grado di liquidità, la gestione risulterà caratterizzata da una ridotta movimentazione del portafoglio. Durante il ciclo di investimento si procede ad un costante monitoraggio del portafoglio al fine di verificare, in particolare, il mantenimento delle prospettive degli utili e della generazione di cassa delle attività in portafoglio. Vengono, inoltre, valutate ulteriori opportunità di investimento e di

disinvestimento anche in relazione al raggiungimento di eventuali *target* di prezzo individuati.

- 10.18** Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 10.19** La SICAF perseguirà una strategia di finanza sostenibile, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, e volta a garantire che gli investimenti effettuati rispecchino obiettivi di sostenibilità. Questa strategia includerà: i) gli obiettivi generali della Società in termini di sostenibilità degli investimenti, da un punto di vista ambientale, sociale ed etico; ii) una lista di criteri che escludano certi investimenti a priori; iii) i livelli di *reporting* della *performance* degli investimenti con riferimento agli obiettivi fissati al punto i); iv) i criteri per includere nel processo di valutazione e delibera dell’investimento una valutazione dei potenziali *target* di investimento e del loro allineamento rispetto agli obiettivi generali; v) una strategia per migliorare nel tempo la *performance* delle società in portafoglio nel rispetto degli obiettivi generali.

LIVELLO MASSIMO DI LEVA FINANZIARIA

- 10.20** La Società può assumere prestiti entro il limite massimo del 10% (dieci per cento) del Valore Complessivo Netto della SICAF.
- 10.21** La Società può concedere i propri beni in garanzia a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all’operatività della stessa.

11 Articolo 11 – Limiti alle operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse

- 11.1** Le operazioni con parti correlate o in conflitto di interessi sono effettuate nel rispetto delle politiche adottate dalla Società per l’effettuazione di operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti e dei divieti e con le cautele previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riguardo ai FIA chiusi non riservati.

PARTE C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

SOGGETTI

SEZIONE I: ASSEMBLEA DEI SOCI

12 Articolo 12 – Convocazione

- 12.1** L’Assemblea dei soci (l’**Assemblea**) è ordinaria o straordinaria.

- 12.2** L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.3** L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso di convocazione inviato agli Azionisti a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica oppure mediante altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte del destinatario (quale telegramma, telefax), da inviare, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per la prima convocazione, al domicilio risultante dai libri sociali e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, applicabile.
- 12.4** L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito a termini di legge e di Statuto da chi eserciti il potere di convocazione.
- 12.5** L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea.
- 12.6** Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.
- 12.7** Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

13 Articolo 13 – Intervento e voto

- 13.1** Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, i quali sono legittimati all'intervento ai sensi di legge, fermo restando che i titolari di Azioni C incorporate nel Certificato Cumulativo sono legittimati all'intervento in forza di certificazione rilasciata da parte del Depositario e i titolari di Azioni C incorporate in certificati individuali al portatore sono legittimati in forza della presentazione di certificazione rilasciata da parte di altra banca autorizzata in Italia.
- 13.2** Coloro a cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 13.3** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

14 Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea

- 14.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (il "**Presidente**"), ovvero, in caso di sua assenza, o, in sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) ovvero, in assenza di questi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, dall'Assemblea medesima.
- 14.2** Il Presidente dell'Assemblea verifica il diritto di intervento in Assemblea, la sussistenza dei poteri di rappresentanza, nonché la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* necessario per ciascuna deliberazione. Il Presidente regola la discussione, le

operazioni di voto e l'attività dell'Assemblea in genere, accerta i risultati delle votazioni; il Presidente svolge altresì tutte le funzioni demandategli dalla legge.

- 14.3** Il Presidente è assistito da un segretario, anche esterno alla Società, designato dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea è designato un notaio.

15 Articolo 15 – Maggioranze

- 15.1** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto.

- 15.2** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale sono prese, a seconda del caso, secondo quanto previsto dagli articoli 17 o 23 del presente Statuto.

- 15.3** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria relative alla distribuzione degli Utili Distribuibili sono prese secondo quanto previsto dall'articolo 29 del presente Statuto.

- 15.4** L'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393-*bis* del Codice Civile può essere esercitata dagli Azionisti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

- 15.5** L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva altresì (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale, (ii) gli eventuali piani basati su strumenti finanziari (*stock-option*) e (iii) i criteri per la determinazione del compenso da riconoscere in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro per la cessazione anticipata della carica (*golden parachute*), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

16 Articolo 16 – Verbalizzazione

- 16.1** Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengono opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

SEZIONE II: ORGANO AMMINISTRATIVO

17 Articolo 17 – Numero, durata e compenso degli Amministratori

- 17.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il “**Consiglio di Amministrazione**”) composto da un numero dispari di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea ordinaria, in qualità di organo competente per la nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle seguenti disposizioni. La composizione del Consiglio di Amministrazione riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere in conformità con la normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

- 17.2** I membri del Consiglio di Amministrazione (gli “**Amministratori**”) durano in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 17.3** Fatta eccezione per i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nessun Amministratore che abbia ricoperto la carica di Amministratore della Società per due mandati consecutivi può essere rieletto Amministratore della Società nel mandato successivo.
- 17.4** Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente e rispettare i vincoli di cui all’articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. divieto di *interlocking*).
- 17.5** La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dal codice di *corporate governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* del gennaio 2021 (come di volta in volta integrato o modificato).
- 17.6** L’accertamento dei requisiti degli Amministratori rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione.
- 17.7** Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. L’Assemblea ordinaria può inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un’indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
- 17.8** Gli Amministratori sono nominati dall’Assemblea sulla base di liste. I soggetti legittimati a presentare le liste sono (i) il Consiglio di Amministrazione; (ii) tanti Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, una percentuale del capitale sociale non inferiore allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); ovvero (iii) almeno 500 (cinquecento) Azionisti C.
- 17.9** La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 17.10** Ciascuna lista, nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.
- 17.11** Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell’avviso di convocazione che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell’Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione

di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

17.12 Nel caso di presentazione di liste da parte degli Azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per le Azioni A è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del singolo Azionista A, ovvero di più Azionisti A congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di Azioni A necessaria alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

17.13 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente paragrafo 17.11, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- (a) per gli Azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ovvero, in caso di lista presentata da almeno 500 (cinquecento) Azionisti C, i dati degli Azionisti C che presentano la lista;
- (b) un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- (c) la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;
- (d) la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto per gli Amministratori che si qualifichino come indipendenti.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

17.14 Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza Amministratori**") vengono tratti – secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di (i) 1 (uno), in caso di Consiglio di Amministrazione composto da non più di 7 (sette) membri; ovvero (ii) 2 (due), in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri; ovvero (iii) 3 (tre), in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 9 (nove) membri. Il restante Amministratore ovvero i restanti Amministratori, a seconda del caso, sono tratti – secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo,

neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Amministratori (la “**Prima Lista di Minoranza Amministratori**”);

- (b) nel caso in cui la Lista di Maggioranza Amministratori non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto il precedente paragrafo (a), risulteranno eletti tutti i candidati della Lista di Maggioranza Amministratori e i restanti consiglieri saranno tratti dalla Prima Lista di Minoranza Amministratori, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa;
- (c) nelle ipotesi di elezione ai sensi dei paragrafi (a) e (b), ove siano state presentate una o più liste da parte degli Azionisti C e nessuna di dette liste risulti la Lista di Maggioranza Amministratori ovvero la Prima Lista di Minoranza Amministratori, dalla lista presentata da parte degli Azionisti C che abbia ottenuto il maggior numero di voti (la “**Prima Lista C Amministratori**”) verranno tratti 2 (due) Amministratori come segue:
 - (i) in caso di elezione ai sensi del paragrafo 17.14(a), i primi 2 (due) candidati in ordine progressivo della Prima Lista C Amministratori verranno eletti al posto degli ultimi 2 (due) candidati eleggibili dalla Lista di Maggioranza Amministratori; mentre (ii) in caso di elezione ai sensi del paragrafo 17.14(b), i primi 2 (due) candidati in ordine progressivo della Prima Lista C Amministratori verranno eletti al posto di (a) gli ultimi 2 (due) candidati eleggibili dalla Prima Lista di Minoranza Amministratori, purché venga assicurata la nomina da parte della Prima Lista di Minoranza Amministratori di almeno 1 (un) consigliere ovvero (b) l'ultimo ovvero gli ultimi 2 (due), a seconda dei casi, candidati eleggibili della Lista di Maggioranza Amministratori negli altri casi;
- (d) nel caso in cui la Prima Lista di Minoranza Amministratori non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere, i restanti consiglieri saranno tratti dapprima dalla Prima Lista C Amministratori (se presentata) e successivamente dalle ulteriori liste di minoranza che risultano via via più votate sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle liste stesse;
- (e) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;
- (f) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (e);
- (g) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

(h) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui al precedente paragrafo (g) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

17.15 In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

17.16 Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

17.17 Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

18 Articolo 18 – Presidente e organi delegati

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

18.2 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice Presidenti nonché un Amministratore Delegato, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e dal presente Statuto.

18.3 La carica di Amministratore Delegato non può essere cumulata con quella di Presidente.

18.4 Il Presidente promuove il buon funzionamento dell'organo, favorisce il confronto interno e assicura il bilanciamento dei poteri, si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati endo-consiliari.

18.5 Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori dell'organo.

18.6 Con cadenza almeno bimestrale, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un membro del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo – per dimensioni e caratteristiche – effettuate dalla Società e dalle eventuali società controllate.

19 Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno,

nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

- 19.2** Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
- 19.3** La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce e può essere effettuata anche con mezzi di telecomunicazione.
- 19.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli Amministratori per qualunque ragione astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 19.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, da un Amministratore Delegato se nominato; in difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio. Su consenso unanime degli Amministratori presenti possono essere ammesse alle riunioni terze persone senza diritto di voto. Il Presidente della riunione sovrintende al corretto svolgimento della stessa, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.
- 19.6** Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano del verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario.

20 Articolo 20 – Poteri di gestione

- 20.1** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che ai sensi della legge o del presente Statuto siano riservati all'Assemblea.
- 20.2** All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile.
- 20.3** In caso di nomina di Amministratori delegati, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato hanno facoltà di nominare procuratori *ad negotia* nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto dei limiti di legge.
- 20.4** Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle Società controllate e sulle loro operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse. A tal fine trasmettono al Collegio Sindacale, almeno ogni 2 (due) mesi, le relazioni ricevute dagli organi della Società e dalle Società controllate aventi ad oggetto l'attività e le operazioni in questione, redatte sulla base delle direttive impartite dagli Amministratori stessi.

21 Articolo 21 – Poteri di rappresentanza

- 21.1** Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, al/i Vice Presidente/i, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
- 21.2** In caso di nomina di Amministratori delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

SEZIONE III: COMITATI

22 Articolo 22 – Comitati

- 22.1** Il Consiglio di Amministrazione istituisce i comitati obbligatori (inclusi il comitato "nomine", il comitato "rischi", e il comitato "remunerazioni") richiesti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, e ha la facoltà di istituire eventuali ulteriori comitati, con funzione consultiva e/o propositiva, fermo restando che l'istituzione di detti comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti.
- 22.2** Il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato esterno al Consiglio di Amministrazione stesso con funzioni consultive composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri (lo "**Strategic Advisory Board**"), il quale potrà fornire pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione su richiesta di quest'ultimo in relazione, tra l'altro, alla coerenza degli investimenti effettuati rispetto alla generale strategia di investimento adottata dalla SICAF ai sensi del presente Statuto, nonché le nuove opportunità di innovazione e sviluppo.

SEZIONE IV: ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23 Articolo 23 – Organo di controllo

- 23.1** Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria (i "**Sindaci**"), nel rispetto delle seguenti disposizioni. La composizione del Collegio Sindacale riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età e genere nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.
- 23.2** I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi, possono essere rieletti e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
- 23.3** I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente e rispettare i vincoli di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. divieto di *interlocking*).

- 23.4** Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti all'oggetto sociale. I Sindaci possono assumere incarichi di amministrazione e controllo presso altre società nei limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.
- 23.5** La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono (i) tanti Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, una percentuale del capitale sociale non inferiore allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); ovvero (ii) almeno 500 (cinquecento) Azionisti C.
- 23.6** Ciascuna lista, nella quale ai candidati è assegnata una numerazione progressiva, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.
- 23.7** Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 23.8** La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del singolo Azionista, ovvero di più Azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
- 23.9** Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente paragrafo 23.7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
- 23.10** Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

23.11 Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la “**Lista di Maggioranza Sindaci**”) vengono tratti – secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – 2 (due) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti;
- (b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la “**Prima Lista di Minoranza Sindaci**”), sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente;
- (c) ove siano state presentate una o più liste da parte degli Azionisti C e nessuna di dette liste risulti la Lista di Maggioranza Sindaci ovvero la Prima Lista di Minoranza Sindaci, dalla lista presentata da parte degli Azionisti C che abbia ottenuto il maggior numero di voti (la “**Prima Lista C Sindaci**”), i membri del Collegio Sindacale verranno eletti come segue: (i) dalla Lista di Maggioranza Sindaci verranno tratti – secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – 1 (un) Sindaco effettivo e 2 (due) Sindaci supplenti e il restante; (ii) dalla Prima Lista di Minoranza Sindaci verranno tratti – secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa – 1 (un) Sindaco effettivo e 1 (un) Sindaco supplente; e (iii) dalla Prima Lista C Sindaci verrà tratto 1 (un) Sindaco effettivo, corrispondente al primo candidato elencato secondo l’ordine progressivo in detta lista.
- (d) Qualora la composizione del Collegio non rispetti l’equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l’ordine di presentazione dei candidati. Qualora, ciononostante, continui a mancare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa.
- (e) Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l’Assemblea delibera per la nomina o l’integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L’Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell’equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

23.12 È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della Prima Lista di Minoranza Sindaci ovvero, ove l’elezione avvenga secondo il meccanismo di cui al paragrafo 23.11(c), il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della Prima Lista C Sindaci.

23.13 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l’ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del principio di equilibrio tra i generi.

23.14 Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza,

secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

23.15 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

23.16 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

23.17 La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.18 La revoca dei Sindaci è soggetta alle previsioni di cui all'articolo 2400 del Codice Civile.

24 Articolo 24 – Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro ai sensi di legge (la "**Società di Revisione**"). I requisiti, il conferimento, l'oggetto e la durata dell'incarico nonché le connesse responsabilità della Società di Revisione sono regolate dalla legge.

SEZIONE V: DEPOSITARIO

25 Articolo 25 – Depositario

25.1 L'incarico al Depositario, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della Società. Il Depositario può a sua volta rinunciare con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. L'efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando:

- (a) un altro Depositario, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di Depositario della Società, in sostituzione del precedente;
- (b) sia stata approvata la conseguente modifica del presente Statuto;
- (c) gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio della Società e, ove detenute dal precedente Depositario, le disponibilità liquide di questa, siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo Depositario.

25.2 Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della Società, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio della Società.

25.3 Il Depositario è responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, da parte del Depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia degli stessi.

SEZIONE VI: REGIME DELLE SPESE

26 Articolo 26 – Spese a carico della Società

26.1 Sono a carico della Società tutte le spese, i contributi e gli oneri, anche di natura fiscale, relativi all'amministrazione ed al funzionamento della Società stessa, non posti direttamente a carico dei singoli Azionisti ai sensi del successivo articolo 27, che si rendano necessari od utili per la gestione del proprio patrimonio, ivi inclusi:

- (a) i costi relativi alla costituzione e all'avvio dell'operatività della Società, per tali intendendosi tutti i costi relativi allo studio, alla pianificazione, alla strutturazione, alla istituzione della Società, compresi i compensi professionali per l'assistenza legale e fiscale, le spese di trasferta e le spese di stampa, traduzione, trasmissione di ogni documento relativo alla Società;
- (b) le spese relative alla struttura organizzativa interna della SICAF, ivi incluse le spese di funzionamento e i compensi dei membri degli organi sociali e dei comitati interni della Società, compreso lo Strategic Advisory Board;
- (c) il compenso da riconoscere al Depositario, calcolato come segue: (i) per l'incarico di banca depositaria (eccettuata l'eventuale attività di custodia e amministrazione titoli, di seguito indicata) la commissione sarà pari allo 0,0025% per ciascun esercizio calcolato con riferimento al Valore Unitario delle Azioni al netto delle plusvalenze non realizzate; (ii) per il servizio di custodia e amministrazione, la commissione sarà pari allo 0,0010% per ciascun esercizio calcolato con riferimento al Valore Unitario delle Azioni al netto delle plusvalenze non realizzate, fermo restando che l'ammontare complessivo delle commissioni sub (i) e (ii) non potrà superare, per ciascun esercizio, l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) (imponibile IVA come da normativa vigente);
- (d) le spese per prestazioni rese da soggetti terzi, ivi inclusi gli eventuali compensi riconosciuti ai soggetti collocatori per i servizi resi in favore degli Azionisti (a titolo esemplificativo l'assistenza post-vendita) fino ad un importo annuale massimo pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento) del controvalore delle Azioni sottoscritte;
- (e) i costi relativi alle operazioni di investimento e disinvestimento della SICAF, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, le *business due diligence*, i costi relativi a prestazioni professionali rese da terzi per assistenza fiscale, legale, contabile e notarile e le commissioni di intermediazione;

- (f) le spese di predisposizione, revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti della SICAF, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- (g) le spese di pubblicazione e comunicazione del Valore Unitario delle Azioni e dei prospetti periodici della SICAF;
- (h) le spese degli avvisi relativi alle modifiche statutarie richieste da mutamenti di legge e delle disposizioni di vigilanza;
- (i) oneri finanziari, spese e commissioni connessi con i prestiti (ivi comprese le spese per l'istruttoria, la strutturazione e la gestione dell'indebitamento) e con garanzie bancarie e assicurative assunti e/o sostenuti in relazione all'attività e/o investimenti della Società;
- (j) premi per polizze assicurative a copertura di rischi connessi, a qualsiasi titolo, ai beni di pertinenza del patrimonio della Società;
- (k) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse della SICAF;
- (l) gli oneri fiscali di pertinenza della Società;
- (m) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità degli Investitori;
- (n) il "contributo di vigilanza" versato annualmente alla Consob e/o ad altre autorità in relazione alla SICAF.

26.2 Oneri, spese e commissioni di cui al presente articolo restano a carico della Società anche qualora le operazioni di investimento non dovessero aver luogo, secondo quanto preventivamente autorizzato e deliberato dal competente organo della Società.

27 Articolo 27 - Spese a carico degli Azionisti

27.1 Sono a carico di ciascun Azionista:

- a) la commissione di sottoscrizione per un importo massimo pari al 4% (quattro per cento) del controvalore delle Azioni sottoscritte, dovuta da ciascun Azionista al rispettivo collocatore, salva la facoltà di quest'ultimo, su base discrezionale, di ridurre ovvero di non applicare alcuna commissione di sottoscrizione in relazione alle Azioni;
- b) imposte, oneri e tasse dovuti secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti per la sottoscrizione delle Azioni, i relativi versamenti e la conferma dell'avvenuto pagamento, nonché per i pagamenti effettuati agli Azionisti ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e del presente Statuto;
- c) le spese e gli oneri relativi al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle Azioni;
- d) le imposte di bollo, quando dovute. Laddove sia possibile calcolare l'imposta di bollo a carico del singolo Azionista anticipatamente e con certezza, all'interessato può essere chiesto di costituire la provvista finanziaria necessaria al pagamento dell'imposta dovuta;

- e) le spese postali e gli altri oneri di spedizione, diversi da quelli posti espressamente a carico della Società, a fronte della corrispondenza e della documentazione inviata all'Azionista ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e del presente Statuto;
- f) le spese per l'emissione del certificato individuale al portatore di cui all'articolo 9.4 del presente Statuto, qualora richiesto dall'Azionista, pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni certificato emesso.

27.2 Gli importi dovuti ai sensi del precedente paragrafo 27.1 sono comunicati di volta in volta all'Azionista.

27.3 Ove l'Azionista non provveda tempestivamente, l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, è trattenuto dal primo pagamento effettuato ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e del presente Statuto a favore dell'Azionista debitore.

SEZIONE VII: BILANCIO, DOCUMENTI CONTABILI E DISTRIBUZIONI

28 Articolo 28 – Esercizi sociali e redazione del bilancio e degli altri documenti contabili

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione degli Utili Distribuibili, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti con riferimento alle società di investimento a capitale fisso autogestite.

Nella nota integrativa viene illustrato il relativo Valore Complessivo Netto e vengono evidenziati i rapporti giuridici ed i beni ad esso riferibili.

28.2 In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal Codice Civile, la SICAF redige, nei casi e nei termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti:

- (a) il libro giornale nel quale sono annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle Azioni nonché ogni altra operazione relativa alla gestione della Società;
- (b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli Investitori entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- (c) la relazione semestrale relativa ai primi 6 (sei) mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli Investitori entro 2 (due) mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- (d) il prospetto contabile recante l'indicazione del Valore Complessivo Netto e del Valore Unitario delle Azioni (il "**Prospetto Contabile**") nei casi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il bilancio, la relazione semestrale e il Prospetto Contabile sono messi a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società, nei termini previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e sono forniti gratuitamente agli Azionisti che ne facciano richiesta.

28.3 La Società mette a disposizione degli Azionisti, presso la propria sede legale, anche per estratto, copia di ogni informazione o documento previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

29 Articolo 29 – Dividendi e distribuzioni

29.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione: (i) della quota destinata a riserva legale; e (ii) di una ulteriore porzione ritenuta sufficiente dal Consiglio di Amministrazione per evitare squilibri temporanei nella situazione finanziaria della Società (gli "**Utili Distribuibili**"), saranno interamente distribuiti agli Azionisti o destinati a riserva, secondo quanto deliberato dall'Assemblea stessa, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e del presente Statuto.

29.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

29.3 Gli Utili Distribuibili, determinati secondo le modalità precedentemente indicate, e le somme risultanti dal Piano di Riparto, sono destinati come segue e nel seguente ordine (in ogni caso, solo se e nella misura in cui i pagamenti di priorità superiore siano stati effettuati integralmente):

- (i) in primo luogo, a tutti gli Azionisti A, B e C in proporzione alle rispettive Azioni, fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare pari all'importo effettivamente versato a fronte delle sottoscrizioni delle relative Azioni;
- (ii) in secondo luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui al precedente punto (i), a tutti gli Azionisti A, B e C in proporzione alle rispettive Azioni, fino a che agli stessi non sia stato attribuito un ammontare che consenta di realizzare un IRR del 5% (cinque per cento), da calcolarsi, di volta in volta, sull'importo effettivamente investito dalla data di investimento a quella di disinvestimento e sottraendo le eventuali relative imposte a carico della Società (l'"**Hurdle Rate**");

Per "**IRR**", acronimo di *Internal Rate of Return* (Tasso Interno di Rendimento), si intende il tasso composto annuale di ritorno effettivo generato dall'investimento, al lordo dell'imposizione fiscale. L'IRR è il tasso di attualizzazione che rende il valore attuale dei flussi di cassa disponibili pari a zero;

- (iii) in terzo luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui ai precedenti punti (i) e (ii):
 - (a) per il 20% (venti per cento) a tutti gli Azionisti in proporzione alle Azioni possedute, e
 - (b) per l'80% (ottanta per cento) agli Azionisti B in proporzione alle Azioni B possedute da ciascuno di essi fino a che il totale distribuito a tali Azionisti B ai sensi del presente punto sia pari al 20% (venti per cento) degli importi attribuiti agli Azionisti ai sensi dei precedenti punti (ii) e (iii)(a) (il "**Catch Up**");
- (iv) in quarto luogo, dopo che siano stati attribuiti gli importi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii):

- (a) agli Azionisti A, B e C in misura pari all'80% (ottanta per cento) in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute, ed
- (b) agli Azionisti B in misura pari al 20% (venti per cento), in proporzione alle Azioni B da ciascuno di essi possedute (l'“**Extra-Rendimento**”).

29.4 Gli importi di cui ai punti (iii)(b) e (iv)(b) del precedente articolo 29.3 di spettanza degli Azionisti B sono accantonati su un apposito conto vincolato (il “**Conto Escrow**”) aperto dalla Società presso il Depositario. Tali importi saranno corrisposti agli Azionisti B, in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute, per una quota pari al 50% (cinquanta per cento), a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione delle Azioni B. L'ammontare depositato sul Conto Escrow dovrà essere portato a conoscenza degli Azionisti ed indicato nella relazione annuale della Società.

29.5 La restante quota del 50% (cinquanta per cento) è corrisposta, rispettivamente, agli Azionisti B, in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi possedute, successivamente al decorso di un periodo pari a 5 (cinque) anni, che decorre dalla data di accantonamento delle somme sul Conto Escrow ai sensi del precedente articolo 29.4 (la “**Data di Verifica**”), e, in ogni caso, subordinatamente a quanto previsto nel successivo articolo 29.6.

29.6 Alla Data di Verifica la Società dovrà verificare che gli Azionisti A e C abbiano ricevuto le rispettive distribuzioni prioritarie in proporzione alle rispettive Azioni, ai sensi del presente articolo 29. Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, risultasse che gli Azionisti A e C non abbiano ricevuto sufficienti distribuzioni prioritarie, la Società dovrà preventivamente corrispondere a tali Azionisti la differenza dovuta utilizzando le somme accantonate sul Conto Escrow.

29.7 In sede di liquidazione della Società, la Società dovrà verificare che gli Azionisti A e C abbiano ricevuto le rispettive distribuzioni prioritarie, in proporzione alle rispettive Azioni, ai sensi del presente articolo 29 (anche in sede di distribuzione delle somme risultanti dal Piano di Riparto). Nel caso in cui, a seguito di tale verifica, risultasse che gli Azionisti A e C non abbiano ricevuto sufficienti distribuzioni prioritarie, gli Azionisti B che hanno ricevuto importi a titolo di Catch-Up o Extra-Rendimento, dovranno restituire la quota di tali importi, eccedente quella spettante, alla Società che li distribuirà agli Azionisti secondo l'ordine di priorità previsto dal precedente articolo 29.3.

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ

SEZIONE I: SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

30 Articolo 30 – Periodi di sottoscrizione e ammontare della Società

30.1 Il patrimonio della Società viene raccolto mediante una o più emissioni di Azioni B e C, da sottoscrivere esclusivamente durante il relativo periodo di sottoscrizione (ciascuno di essi, un “**Periodo di Sottoscrizione**”).

30.2 Le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Sottoscrizione saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.

- 30.3** La Società si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata di ciascun Periodo di Sottoscrizione nei limiti della normativa vigente ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Azioni della Società. L'eventuale prolungamento di un Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata della relativa offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.
- 30.4** In relazione all'andamento delle adesioni, la Società potrà anticipare la chiusura delle sottoscrizioni all'ultimo giorno di calendario di un qualsiasi mese anteriore alla scadenza del termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione originario, dandone comunicazione alla Banca d'Italia e agli Investitori mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.
- 30.5** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'articolo 30.2 che precede, il primo Periodo di Sottoscrizione dovrà in ogni caso chiudersi entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del prospetto (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione**"), fermo restando che la prima emissione all'interno del Primo Periodo di Sottoscrizione dovrà raccogliere sottoscrizioni per un controvalore complessivo almeno pari ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) ("**Ammontare Minimo**") entro 6 (sei) mesi dalla data pubblicazione del prospetto (la "**Data di Chiusura della Prima Emissione**").
- 30.6** Fatta salva l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'Ammontare Minimo entro la Data di Chiusura della Prima Emissione, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà deliberare una proroga del termine del Primo Periodo di Sottoscrizione non superiore a 12 (dodici) mesi al fine di completare la raccolta del patrimonio.
- 30.7** Qualora dopo la Data di Chiusura della Prima Emissione, il patrimonio della Società sia stato sottoscritto per un importo inferiore all'Ammontare Minimo, la Società non procederà al richiamo degli impegni, lasciando quindi liberi dagli impegni assunti gli Investitori, che dovranno essere informati della decisione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.
- 30.8** L'ammontare obiettivo complessivo di raccolta della Società è di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00) ("**Ammontare Obiettivo**"). Rimane inteso che la Società può raccogliere sottoscrizioni anche per importi superiori fino a un importo massimo di Euro 10.000.000.000,00 (dieci miliardi/00) ("**Hard Cap**").
- 30.9** Fatta salva l'ipotesi in cui la Società abbia raccolto sottoscrizioni per un ammontare pari o superiore all'Hard Cap durante il Primo Periodo di Sottoscrizione, la Società si riserva di aprire nuovi Periodi di Sottoscrizione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche regolamentare, in seguito alla regolare chiusura delle precedenti emissioni e al richiamo dei relativi impegni. Salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto, le disposizioni che disciplinano la prima emissione di Azioni si applicano anche alle emissioni successive.
- 30.10** Si precisa che, qualora il numero delle Azioni C richieste sia superiore a quello delle Azioni C offerte:
- a) si procederà preliminarmente all'assegnazione di una Azione C per ogni domanda, fatto salvo il rispetto dell'importo minimo di investimento nella Società di cui al successivo articolo 31.2;

- b) le Azioni C residue verranno assegnate in proporzione al numero di Azioni C richieste da ogni Investitore;
- c) le eventuali rimanenze verranno assegnate agli Investitori in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte della Società.

30.11 Ai fini di cui sopra sarà cura della Società e dei suoi eventuali collocatori indicare, in ciascuna richiesta di sottoscrizione, oltre alla data, l'orario esatto della ricezione.

30.12 La Società si impegna a concludere le operazioni di riparto entro 30 (trenta) giorni dal termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione ovvero dal minor periodo in cui la Società dichiara concluso il Periodo di Sottoscrizione delle Azioni.

31 Articolo 31 – Modalità di sottoscrizione delle Azioni B e C

31.1 La partecipazione alla Società si realizza attraverso la sottoscrizione di Azioni B e C o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. Gli Azionisti potranno cedere, in tutto o in parte, le Azioni B e C, restando inteso che sia il cedente, sia il cessionario dovranno mantenere i livelli di investimento minimo stabiliti dal presente Statuto per poter mantenere e/o acquistare (a seconda del caso) la qualifica di Azionista e i connessi diritti ed obblighi.

31.2 La sottoscrizione delle Azioni B e C avviene, esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione, mediante versamento in un'unica soluzione di un importo in Euro corrispondente al valore delle Azioni B e C. L'importo minimo della sottoscrizione è pari - per le Azioni B e C - ad Euro 1.000,00 (mille/00).

31.3 La Società impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'articolo 1411 del Codice Civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell'efficacia dei contratti di cui all'articolo 30 del TUF per gli Investitori al Dettaglio, ove applicabile, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di chiusura del Periodo di Sottoscrizione.

31.4 La Società provvede a determinare il numero delle Azioni B e C arrotondate per difetto all'unità intera.

31.5 Le Azioni B e C dovranno essere liberate secondo le modalità e i tempi che saranno indicati sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.

31.6 La partecipazione alla Società non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura.

31.7 Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società decida di non procedere al richiamo degli impegni a causa dell'insufficienza delle sottoscrizioni, il versamento del controvalore in denaro sottoscritto a fronte dell'acquisto delle Azioni B e C della Società avverrà secondo le modalità e i tempi che saranno indicati sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.

32 Articolo 32 – Recesso

32.1 Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. È escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- (a) la proroga del termine della durata della Società;
- (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

32.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle Azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

MODIFICHE DELLO STATUTO

33 Articolo 33 – Modifiche dello Statuto

33.1 Le deliberazioni comportanti modifiche allo Statuto della Società, assunte dall'Assemblea in sede straordinaria, non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del Codice Civile, se non hanno ottenuto l'approvazione di Banca d'Italia nei termini e con le modalità previste dall'articolo 35-*septies* del TUF. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del Codice Civile deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del Codice Civile.

33.2 Per l'attuazione delle modifiche dello Statuto richieste da disposizioni di legge o regolamentari del presente Statuto, è conferita delega permanente al Consiglio di Amministrazione in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

33.3 Lo Statuto modificato sarà pubblicato con avviso sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente anche regolamentare.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

34 Articolo 34 – Scioglimento e liquidazione volontaria

34.1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 57 del TUF, la liquidazione della Società ha luogo alla scadenza del Termine di Durata della Società ovvero al ricorrere delle diverse cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, e previa comunicazione alla Banca d'Italia della decisione di procedere alla liquidazione.

34.2 La liquidazione della SICAF si compie nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 35-*octies* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione.

35 Articolo 35 – Modalità di liquidazione della Società

35.1 La Società:

- a) informa gli Azionisti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore dell'Azione;

- b) provvede, sotto il controllo del Collegio Sindacale, a liquidare l'attivo della SICAF nell'interesse degli Azionisti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Azionista (il "**Piano di Riparto**"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato e (b) il numero delle Azioni dell'Azionista;
- d) gli Azionisti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- e) la società incaricata della revisione contabile della Società provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, viene messo a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società e del Depositario. Ogni Azionista può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata agli Azionisti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore dell'azione;
- g) il Depositario provvede, su istruzioni della Società, al rimborso delle Azioni nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- h) le somme non riscosse dagli Azionisti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla Società, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della Società.
- i) la procedura di liquidazione della Società si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.

VALORE DELLE AZIONI

36 Articolo 36 – Valore Complessivo Netto e Valore Unitario delle Azioni

36.1 Il Valore Complessivo Netto della Società, calcolato con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, è determinato in Euro sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla Banca d'Italia ai sensi del Titolo V, Capitolo IV, del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio, ed è la risultante della valorizzazione, alla Data di Riferimento, delle attività che compongono il patrimonio della Società, al netto delle eventuali passività. È facoltà degli Azionisti ottenere gratuitamente copia dei criteri di valutazione adottati, in conformità con quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, facendone richiesta alla Società.

- 36.2** Il Valore Unitario delle Azioni della Società, calcolato con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, è determinato in Euro dividendo il Valore Complessivo Netto della Società per il relativo numero di Azioni in circolazione.

PROSPETTI CONTABILI

37 Articolo 37 – Prospetti contabili

I prospetti contabili della Società sono disponibili presso le dipendenze del Depositario, in conformità al DM 30/2015.

DISPOSIZIONI FINALI

38 Articolo 38 – Disposizioni fiscali

- 38.1** Le politiche di investimento della SICAF sono coerenti con i vincoli previsti dalla Normativa PIR. I vincoli di investimento previsti dalla Normativa PIR saranno raggiunti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Chiusura della Prima Emissione.
- 38.2** La SICAF monitorerà costantemente le attività in cui è investito il proprio patrimonio, al fine di assicurare la rispondenza ai vincoli di composizione e diversificazione previsti dalla Normativa PIR, come di volta in volta modificata, tenendo conto di eventuali periodi in cui tali vincoli non risultano applicabili o sono temporaneamente sospesi, secondo quanto previsto dalla medesima normativa e dal presente Statuto. Tale monitoraggio sarà effettuato sulla base del valore di mercato delle attività possedute dalla SICAF, secondo i criteri stabiliti dalla normativa regolamentare applicabile.

39 Articolo 39 – Disposizioni finali

- 39.1** Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Statuto, si applica la disciplina normativa e regolamentare in materia di società di investimento a capitale fisso e di esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e la disciplina civilistica, per quanto applicabile alla SICAF ai sensi del TUF.